

L'INTERVISTA:

“IL COMANDANTE FRANCESCO ANDREOTTI SULLA SENTENZA DEL TAR -LAZIO N. 1512 (ISTITUZIONE)

Ho letto con molto interesse la sentenza con la quale il TAR del Lazio , su ricorso della O.S.Po.L., ha annullato la delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 209 approvata nella seduta dell'11. 11. 1996 relativa alla costituzione di una ISTITUZIONE denominata POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ROMA.

Ad una certa età si diventa anche sentimentali e me lo lasci dire, al di fuori dei motivi giuridici sui quali ci intrattenemmo nell'Ottobre 1995 (vedasi NUOVI ORIZZONTI del 10/10/1995), lo “smantellamento” del CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, al quale mi legano tuttora tanti ricordi e che mi ha dato tante soddisfazioni, mi aveva veramente addolorato. Non mi sono reso conto del fatto che IL Sindacato O.S.Po.L. sia stato l'unico ad impugnare il provvedimento e che nessuno altro abbia rivelato quei motivi per i quali il TAR ha ora annullato la delibera. Durante quella “chiacchierata” dell'Ottobre di tanti anni fa, alla domanda; “Lei che ha partecipato come collaboratore esterno, alla stesura della legge 65, cosa ne pensa dell'iniziativa del Comune di Roma che vuol far diventare il Corpo della Polizia Municipale una Istituzione?”. IO RISPOSTI: “Devo confessare che, fino a quando la stampa non ha cominciato a parlare del cambiamento del Corpo della Polizia Municipale in istituzione, non avevo mai pensato a questa possibilità. Anche perché la legge 142 all. art. 23 chiarisce in modo esplicito le “funzioni” di questa istituzione, alla quale persino un profano come me riserva ben altri fini; se l'Istituzione è (comma 2) un organismo strumentale del Comune, per l'esercizio di servizi sociali, se (comma 3) gli organi dell'Istituzione sono il consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore e se (comma 4) hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti, cosa c'entra con quanto dice la legge dello Stato numero 65 del 1986, legge specifica sull'ordinamento della Polizia Municipale? Questa legge (art. 2) demanda al Sindaco il potere di impartire direttive, di vigilare sull'espletamento del servizio e prevede (art. 9) per il Comandante del Corpo, compiti di responsabile, verso il Sindaco, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo degli appartenenti al Corpo. Permettetemi di aggiungere che se, come vorrebbe fare la Giunta, il Corpo di polizia Municipale diventa il fulcro operativo del Dipartimento alle Politiche della sicurezza, il Comune di Roma andrà in contrasto persino con gli art. 2 e 9 della legge 65”.

Ed ancora alla domanda: “ Eppure nella bozza del 31/ 7/ 1995, sulla costituzione dell'istituzione della Polizia Municipale presentata alla Giunta Municipale, viene scritto che l'ordinamento del Corpo di P. M. si articola di norma come previsto dall'art. 7, comma 3, della 65 e quindi nulla vieta una diversa applicazione?”.

RISPOSTA: “ L'art. 7. Comma 3, permettetemi che ve lo dica io, che ho partecipato alla nascita di questa legge, fa riferimento a tutt'altra cosa. Ai punti a), b) e c), specifica che l'ordinamento dei Corpi di P.M. debba essere costituito da un responsabile del corpo (Comandante), da addetti al coordinamento e al controllo e dagli operatori (vigili). Ora se i Comuni che hanno un solo vigile dovessero per forza avere un Comandante, un coordinatore ed un Vigile, dovrebbero o dare tre stipendi ad un solo vigile, che sarebbe contemporaneamente ufficiale e soldato, o per forza avere tre vigili. Ve lo immaginate un comune con cento anime, venti macchine e tre vigili? Questo è il motivo per cui la legge 65 detta che l'ordinamento si articola di norma con

comandante, coordinatore e vigile. Non possono esistere altre manipolazioni mentali, se trovate chi insiste mandatelo a leggere gli atti preparatori della legge”.

Ora mi consola leggere nella sentenza del TAR: “ Ritiene il collegio, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Roma, che l’attività costituzionale del Corpo di Polizia Municipale costituisca l’espletamento di una funzione – quella della polizia - e non prestazione di un servizio e si sottragga, in quanto tale, alla applicazione del citato art. 22” ... “accertato, in base all’attività esplicata dagli uffici di Polizia Municipale per assolvimento dei suoi compiti istituzionali di Polizia, sia preventiva (polizia amministrativa e di sicurezza), che repressiva (polizia giudiziaria), che si tratta di uffici destinati all’esercizio di funzioni, essendo la loro azione essenzialmente diretta all’esplicazione di una pubblica potestà e non di uffici destinati all’esercizio di servizi, ne consegue che manca una delle condizioni essenziali per l’applicabilità del citato art. 22, cioè che ci si trovi effettivamente in presenza di un “pubblico servizio” (non importa, a tal fine, se riservato o meno alla competenza esclusiva dei Comuni)”. Ed ancora; “Essendo pacifico che la Polizia Municipale non offre servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni, resta da accertare se l’attività istituzionale ad esse demandata possa considerarsi diretta a realizzare lo scopo sociale e la promozione dello sviluppo della collettività locale, che qualificano come si è detto, per espressa previsione legislativa, i “servizi pubblici “suscettibili delle forme di gestione contemplate dall’art. 22 terzo comma, della legge sulle autonomie locali.

La resistente Amministrazione ha cercato di dimostrare l’esistenza di tale presupposto oggettivo, costituente imprescindibile condizione per l’applicabilità delle norme (Art. 22 e 23 della legge 142/90) di cui ha ritenuto potersi avvalere per operare la codesta trasformazione, affermando che il servizio pubblico in questione è volto alla realizzazione di fini sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale” ... L’attività di polizia municipale non ha come propria finalità precipua ed essenziale, il raggiungimento di uno scopo sociale nel senso richiesto dalla indicata norma, non essendo diretta a realizzare fini di solidarietà sociale (come quelli assistenziali, di beneficenza ecc. ecc.)”.

Voglio concludere confermando che io ritengo sia sempre lodevole l’iniziativa di voler modernizzare e rendere sempre più efficiente la Polizia Municipale, sulla quale sono stati condotti decine di studi e progetti da parte delle Associazioni professionali, anche all’interno dei Corpi. Quegli studi, senza gruppi di lavoro, indagini, diagnosi, preanalisi, sono stati fatti attraverso la pratica di chi svolgeva e svolge tutti quei compiti che il vigile è chiamato ad affrontare. Forse io ho dato fin dall’inizio un giudizio negativo sull’istituzione perché la mia ottica è falsata, dall’aver veduto rinascere il corpo della Polizia Municipale, in un determinato modo e di averne seguita la crescita per tanti anni fino al 1978, nonché dal ritenere che la legge quadro 65 del 1986, sicuramente da modernizzare ed aggiornare, sia per adesso sufficiente a stabilire, chi sono gli Agenti Municipali ed i loro Corpi o servizi, o cosa devono fare ed in quale maniera. E la sentenza mi ha dato ragione!

Francesco Andreotti